



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

Prot. n. 12589

Cagliari, 14 maggio 2019

Ai Signori Sindaci dei Comuni
della Sardegna

Ai Responsabili degli Uffici
Elettorali dei Comuni della
Sardegna

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi
Elettorali delle Prefetture di

- Cagliari
- Sassari
- Nuoro
- Oristano

Oggetto: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, anno 2019. Quorum dei votanti nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti in cui sia stata ammessa una sola lista di candidati. Composizione del seggio elettorale nell'eventuale turno di ballottaggio.

Per la determinazione del quorum dei votanti nei Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, si applica la specifica disciplina introdotta nell'ordinamento giuridico regionale dalla L. R. 18 marzo 2011, n. 10, il cui art. 2, comma 2, dispone che: *"Per determinare il quorum dei votanti nei **comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero.**"* Si rende necessario definire le modalità applicative della succitata norma in coordinamento con il disposto dell'art. 71, comma 10, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ciò premesso, al fine di agevolare le operazioni elettorali delle imminenti consultazioni in oggetto, il competente ufficio elettorale dei comuni che rientrano nella fattispecie della succitata legge regionale dovrà consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali l'elenco degli elettori che risultano iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero al momento del blocco delle liste elettorali (15° giorno antecedente la votazione).

L'ufficio elettorale di sezione e l'adunanza dei presidenti delle sezioni nel procedere alla determinazione dei quorum richiesti dall'art. 71, comma 10, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dovranno operare tenendo conto della norma regionale succitata, sottraendo, nell'apposito paragrafo dei verbali Mod. 225-AR e Mod. 306-AR, al numero degli elettori del comune il numero degli elettori iscritti all'A.I.R.E..



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

Al contempo, si coglie l'occasione per ricordare che l'art. 3 bis, comma 1, della L. R. 17 gennaio 2005, n. 2 così dispone: *“Nel secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia il seggio elettorale è composto da un presidente, da tre scrutatori - di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente - e da un segretario”*. Si riduce, in tal modo, il numero dei componenti del seggio nel turno di ballottaggio. Al fine di dare attuazione alla suddetta norma regionale si ritiene, salvo il caso di espressa rinuncia da parte di uno degli scrutatori, che la commissione elettorale comunale possa estrarre a sorte, fra i quattro scrutatori designati per ciascun seggio elettorale per il primo turno di votazione, i tre scrutatori che dovranno comporre il seggio nel turno di ballottaggio.

Il seggio manterrà, invece, la stessa composizione del primo turno elettorale nel caso in cui si verificano le circostanze considerate nelle norme che dispongano per il presidente del seggio, il segretario ed uno scrutatore la raccolta del voto anche al di fuori del seggio elettorale.

Si ricorda che nella Pubblicazione n. 14 “Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione” e nella Pubblicazione n. 21 “Istruzioni per le operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni” – che saranno consegnate a tutti i comuni e disponibili nel sito internet della Regione Sardegna- sono contenute dettagliate indicazioni in merito alle modalità applicative delle succitate leggi regionali.

Il Direttore del Servizio

f.to Dott. Alessandro Usai